



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Decreto interministeriale 21 ottobre 2022 - Decreto direttoriale 30 agosto

Finalità

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche dell'Unione Europea sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono pari a 300 milioni di euro.

Un importo pari a 150 milioni di euro è riservato alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle condizioni di cui all'allegato I.

Interventi ammissibili

I programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

- a. una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento. È prevista anche l'ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all'installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento (TITOLO II).
- b. un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento (TITOLO III).



Per cambiamento fondamentale del ciclo produttivo si intende la modifica del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

Ai fini dell'ammissibilità i programmi:

- devono riguardare una sola unità produttiva dell'impresa proponente;
- non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell'unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi gli aumenti per esigenze tecniche ma non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all'intervento;
- devono prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra
 € 3.000.000,00 e € 20.000.000,00;
- devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo;
- devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo. Su richiesta motivata dell'impresa, il Soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi.

I programmi di investimento possono essere accompagnati, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al **10%** del programma di investimento, **progetti per la formazione del personale.**

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di importo superiore a \leqslant 500,00 strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento che riguardino:

- a) suolo aziendale e relative sistemazioni, entro il 10% dell'investimento totale ammissibile;
- b) opere murarie e assimilate, nel limite del 40% dell'investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali;
- c) impianti e attrezzature varie di **nuova fabbricazione**;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.





Con riferimento ai progetti per la **formazione del personale**, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

- a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: "Aiuti a favore della decarbonizzazione» del "Quadro temporaneo".

In particolare, con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di **misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica**, sono concesse agevolazioni, pari:

- al 30% delle spese ammissibili, se ai fini dell'agevolabilità sono stati considerati come costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli relativi ad uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.
 - Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese, del **10%** per le medie imprese, del **15%** per investimenti effettuati nelle zone a), del **5%** per investimenti effettuati nelle zone c).
- al 15%, se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento. Sono previste maggiorazioni del 10% per le piccole imprese, del 5% per le medie imprese, del 7,5% per investimenti effettuati nelle zone a), del 2,5% per investimenti effettuati nelle zone c).





Con riferimento agli investimenti **relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo**, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Zona a) Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	60%	50%	40%
Zona a) Basilicata, Molise, Sardegna	50%	40%	30%
Zona c)	30%-45%	20%-35%	-
Altre aree	20%	10%	-

Qualora l'impresa richieda l'applicazione delle disposizioni di cui al **Quadro Temporaneo** (Allegato II), le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:

- a) 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.
- b) **30%** se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento.

Con riferimento agli investimenti relativi alla **produzione e allo stoccaggio di energia,** le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 41 del Regolamento GBER, pari al:

- a) 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
- b) 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui al primo punto. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.

Con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di misure tese **all'uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo**, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti





delle intensità previste dall'articolo 47 del Regolamento GBER, pari al **40%** dei costi agevolabili. Sono prevista maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese, del **10%** per le medie imprese, del **15%** investimenti effettuati nelle zone a) e del **5%** per investimenti effettuati nelle zone c).

Presentazione della domanda

Le imprese devono presentare domanda in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia, a partire dalle **ore 12:00 del 10 ottobre 2023** e fino alle **ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2023.**

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l'ordine conseguito in graduatoria.

È ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell'ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali previsti.





Requisiti minimi di partecipazione

Possono presentare la domanda le imprese che, alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese1;
- sono operanti in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non sono già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
- non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022;
- non risultano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- non hanno legali rappresentanti o amministratori che sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

INIZIATIV

¹ Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità qiuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;





- nei cui confronti non è verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.





ALLEGATO II

Applicazione Quadro Temporaneo

In alternativa, su richiesta delle imprese le agevolazioni di cui al titolo II (INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA) possono essere concesse, per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste della **Sezione 2.6 del Quadro temporaneo.** Ai predetti fini i programmi di investimento:

- a) devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
- b) per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto del beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
- c) devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni; entro il predetto termine dovrà intervenire anche l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati;
- d) non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore.